

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
600/2021/R/EEL

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA SOCIETÀ
CHIMICA BUSSI S.P.A. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) E
IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA CON IL CODICE
DISTRIBUTORE 760**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la lettera del 28 gennaio 2010, prot. Autorità 4804 del 1 febbraio 2010, trasmessa dalla Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (di seguito anche: Solvay Chimica Bussi) all'Autorità, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE) (di seguito: lettera del 28 gennaio 2010);
- la lettera del 9 febbraio 2016, prot. Autorità 3854 del 9 febbraio 2016, trasmessa da Solvay Chimica Bussi recante integrazioni e aggiornamenti rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 28 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5, del TISDC (di seguito: lettera del 9 febbraio 2016);
- la lettera del 30 settembre 2016, prot. Autorità 27239 del 30 settembre 2016 e prot. Autorità 27822 del 4 ottobre 2016, trasmessa da Società Chimica Bussi S.p.A. (di seguito anche: Società Chimica Bussi) all'Autorità, recante le integrazioni

informativa e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 30 settembre 2016);

- la lettera del 23 luglio 2019, prot. Autorità 20150 del 30 luglio 2019, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) a Società Chimica Bussi e, per conoscenza, all’Autorità, recante la comunicazione di avvio dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale delle Reti Interne di Utenza (di seguito: lettera del 23 luglio 2019);
- la lettera del 2 dicembre 2019, prot. Autorità 32110 del 2 dicembre 2019, trasmessa dal GSE a Società Chimica Bussi e, per conoscenza, all’Autorità, recante la richiesta di informazioni relativa alla Rete Interna di Utenza identificata con il codice distributore 760 (di seguito: lettera del 2 dicembre 2019);
- la comunicazione del 5 maggio 2020, prot. Autorità 14398 del 5 maggio 2020, trasmessa da Società Chimica Bussi al GSE e all’Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: comunicazione del 5 maggio 2020);
- la comunicazione del 9 febbraio 2021, prot. Autorità 6012 del 10 febbraio 2021, trasmessa da Società Chimica Bussi al GSE e, per conoscenza, all’Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: comunicazione del 9 febbraio 2021);
- la comunicazione del 9 luglio 2021, prot. Autorità 27495 del 9 luglio 2021, trasmessa da Società Chimica Bussi al GSE e, per conoscenza, all’Autorità, recante le integrazioni informative ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: comunicazione del 9 luglio 2021);
- le lettere del 14 dicembre 2021, prot. Autorità 46651 e 46679 del 14 dicembre 2021, trasmesse dal GSE all’Autorità, recanti l’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza gestita da Società Chimica Bussi (di seguito: lettere del 14 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

- è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l’Autorità “*individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti*”;
- l’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell’ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*”;
- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private – attualmente definite “reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili” – rientranti nell’elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l’Autorità ha:
 - individuato l’elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE) e gestita da Solvay Chimica Bussi;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l’altro, che:
 - i. l’insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che distribuiscano energia elettrica all’interno di un sito

- industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;
 - v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. i gestori di SDC che intendano ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
 - viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU trasmettano, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
 - aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione

- 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), gestita da Società Chimica Bussi e identificata con il codice distributore 760;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
 - aggiornato, da ultimo con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), gestita da Società Chimica Bussi e identificata con il codice distributore 760;
 - l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l'altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU;
 - l'Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)".

CONSIDERATO CHE:

- Solvay Chimica Bussi, con la lettera del 28 gennaio 2010, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la medesima rete elettrica soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle RIU;
- Solvay Chimica Bussi, con la lettera del 9 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, ha trasmesso l'aggiornamento degli elementi caratteristici della RIU, evidenziando, in particolare, la variazione della configurazione delle unità di consumo connesse alla RIU rispetto alla configurazione originaria;
- Società Chimica Bussi, con la lettera del 30 settembre 2016, ha evidenziato, in particolare:
 - la variazione, a decorrere dalla data del 1 agosto 2016, della denominazione sociale del gestore della RIU (da "Solvay Chimica Bussi S.p.A." a "Società Chimica Bussi S.p.A.") e le relative azioni occorse;
 - la descrizione delle modalità con cui è stato identificato il perimetro della RIU. In particolare, è stato evidenziato che il perimetro della RIU è stato identificato *"Ai sensi del comma 5.3 del TISDC, attraverso l'insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze ad essa già connesse alla data del 15 agosto 2009 e delle particelle catastali interessate dalla sola presenza della rete privata, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale"*;

- la descrizione delle principali evoluzioni avvenute nel periodo 15 agosto 2019 – 30 settembre 2016, in particolare la disattivazione di un’unità di consumo inizialmente connessa alla RIU;
- il GSE, con la lettera del 23 luglio 2019, ha comunicato a Società Chimica Bussi l’avvio dell’attività istruttoria volta a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 760, precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell’Autorità e delle eventuali informazioni e dell’eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- il GSE, con la lettera del 2 dicembre 2019, ha trasmesso a Società Chimica Bussi una richiesta di informazioni finalizzata a chiarire alcuni aspetti della RIU identificata con il codice distributore 760;
- Società Chimica Bussi, con la lettera del 5 maggio 2020, ha trasmesso al GSE, anche in risposta alla lettera del 2 dicembre 2019 richiamata nel precedente punto, le informazioni e la documentazione necessarie ai fini dell’attività istruttoria volta a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 760. In particolare, ripercorrendo l’assetto della RIU dall’anno 2009 in poi ed evidenziando le modifiche principali occorse alla rete elettrica, Società Chimica Bussi ha evidenziato, in particolare, che:
 - *“Il perimetro della RIU è stato identificato con criterio misto ai sensi del comma 5.2 e 5.3 del TISDC.
Come si evince dalle planimetrie allegate parte del perimetro è recintato con muro di cinta [...], parte del perimetro è costituito da particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze già connesse alla data del 15 agosto 2009 al sistema o interessate dalla sola presenza della rete privata e ricomprese nel sito a cui era asservito il sistema alla data del 15/08/2009”;*
 - *“Il perimetro delle RIU non ha subito variazioni dal 2009 ad oggi”;*
 - *“Nel corso degli anni all’interno del perimetro della RIU sono stati attivati due nuovi POD connessi alla rete pubblica di e-distribuzione. Si tratta di due POD in BT che alimentano alcune utenze interne al perimetro”;*
 - *“Fino alla fine del 2016 alla RIU erano connessi due impianti idroelettrici, con un unico codice CENSIMP [...], nella titolarità di Società Chimica Bussi. Alla fine del 2016 i due impianti sono stati scissi” in due impianti idroelettrici ciascuno identificato con un proprio codice CENSIMP. È stato evidenziato che “La separazione si è resa necessaria per motivi di ordine gestionale” e che “non sono state apportate modifiche tecniche agli impianti”;*
 - *“Alla fine del 2019 è stato connesso alla RIU un nuovo impianto di produzione – impianto di cogenerazione”;*
- Società Chimica Bussi, con la comunicazione del 9 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti a quanto indicato con la lettera del 5 maggio 2020, in particolare con riferimento ai due punti di connessione in bassa tensione, connessi alla rete di distribuzione gestita da e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: e-distribuzione), che alimentano unità di consumo esterne al perimetro della RIU;

- Società Chimica Bussi, con la comunicazione del 9 luglio 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione a uno dei due punti di connessione in bassa tensione descritti nel precedente punto;
- il GSE, con le lettere del 14 dicembre 2021, ha comunicato agli Uffici dell’Autorità l’esito degli approfondimenti condotti, attestando che l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 760:
 - è individuato sulla base di entrambi i criteri previsti dall’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TISDC;
 - non ricomprende l’area del fiume Tirino che attraversa il sito industriale in cui insiste la RIU, poiché sulle sponde del medesimo fiume Tirino non sono presenti utenze elettriche connesse alla medesima RIU;
 - ha avuto come unica variazione, rispetto alla data del 15 agosto 2009, l’esclusione di un tratto della Via Giacomo Matteotti dal perimetro della RIU, in seguito alla connessione, avvenuta nel mese di gennaio 2017, delle utenze di illuminazione pubblica a un punto di connessione relativo alla rete di distribuzione gestita da e-distribuzione. Si evidenzia che l’area che identifica il medesimo tratto di strada non risulta accatastata e, pertanto, l’esclusione non produce effetti in relazione all’elenco delle particelle catastali che individuano l’ambito territoriale della medesima RIU;
 - risulta costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
 - è graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell’articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Società Chimica Bussi S.p.A. sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), gestita da Società Chimica Bussi e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 760, l’insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società Chimica Bussi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 30 settembre 2016 come integrata con la lettera del 5 maggio 2020 e con le comunicazioni del 9 febbraio 2021 e 9 luglio 2021; al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dall’anno 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dello Sviluppo Economico, a Società Chimica Bussi e alla Società e-distribuzione, in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Società Chimica Bussi S.p.A. sita nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), gestita da Società Chimica Bussi e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 760, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Chimica Bussi S.p.A. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini